



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 97/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di appello**, in materia di **responsabilità**, iscritto al
n.62071 del registro segreteria, proposto da:

LAURA RENDA, nata a Savona il 4 marzo 1965, Codice fiscale
RNDLRA65C44I480H, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Romani, Codice fiscale RMNRRT53T25I480Z, indirizzo p.e.c.
roberto.romani@ordineavvocatisv.it, presso il quale è eletto domicilio
digitale;

CONTRO

- **PROCURA REGIONALE** della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per la regione **LIGURIA**, in persona del Procuratore
regionale p.t.;

- **PROCURA GENERALE** della Corte dei conti, in persona del
Procuratore generale p.t.;

	AVVERSO	
	la sentenza n.98/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la regione Liguria, depositata il 19 novembre 2024.	
	Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;	
	uditi, nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, svolta con l'assistenza	
	del Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv.	
	Federico Bottero (in sostituzione dell'Avv. Roberto Romani) per	
	l'appellante e il Pubblico Ministero nella persona del Viceprocuratore	
	Generale Dott. Alfio Vecchio.	
	FATTO	
	1. La Procura della Corte dei conti per la regione Liguria ha chiesto	
	la condanna, per dolo, ai sensi dell'art.53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs.	
	n.165/2001, dell'odierna appellante Dr.ssa Laura RENDA, Dirigente	
	medico, al pagamento di euro 344.774,00 (oltre accessori) in favore	
	della ASL 2 di Savona. La richiesta di condanna deriva dallo	
	svolgimento, da parte della Dr.ssa RENDA, negli anni dal 2016 al	
	2020, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione datrice di	
	lavoro, di attività libero professionale presso una struttura sanitaria	
	privata. L'importo della condanna richiesta corrisponde ai compensi	
	percepiti dalla Dr.ssa RENDA per l'attività extraistituzionale non	
	autorizzata svolta nel periodo indicato. La Dr.ssa RENDA, a seguito di	
	opzione del 30 novembre 2015, alla quale aveva fatto seguito la presa	
	d'atto dell'Amministrazione con deliberazione del Direttore Generale	
	dell'ASL n.1092 del 23 dicembre 2015, che risulterebbe comunicata	
	all'interessata con nota n.2922 del 13 gennaio 2016, si trovava in	
	2	

	regime di esclusività dal 1° gennaio 2016, con conseguente indebita	
	percezione, nel periodo indicato (anni 2016-2020), anche del	
	trattamento economico aggiuntivo, previsto per il rapporto di lavoro	
	esclusivo, di l'importo complessivo pari ad euro 88.207,99. La Procura	
	regionale ha affermato che questi ultimi emolumenti non risultano	
	oggetto della richiesta di condanna in quanto è già in corso il relativo	
	recupero.	
	La vicenda descritta ha determinato l'applicazione, nei confronti della	
	Dr.ssa RENDA, della sanzione disciplinare della sospensione dal	
	servizio, con privazione della retribuzione, per 30 giorni. Nel	
	procedimento disciplinare è stata espressamente esclusa la natura	
	dolosa della condotta. La vicenda descritta ha condotto anche	
	all'apertura del procedimento penale n.3702/2020 r.g.n.r., presso il	
	Tribunale di Savona, per il reato di truffa, nel quale l'ASL si è costituita	
	parte civile, che si è concluso con la sentenza penale irrevocabile di	
	assoluzione n.813/2023 <i>“perché il fatto non costituisce reato”</i> . Il	
	Giudice penale ha assolto la Dr.ssa RENDA, in sintesi, sulla base delle	
	seguenti considerazioni: la citata deliberazione dell'ASL n.1092/2015	
	di presa d'atto dell'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non	
	risulta consegnata all'interessata; l'attività professionale è stata svolta	
	dalla Dr.ssa RENDA in modo pubblico e con regolare fatturazione delle	
	prestazioni effettuate; l'ASL non ha mai rilevato l'anomala mancanza	
	di fatturazioni per l'attività intramoenia consentita; l'ASL, in sede	
	disciplinare, ha attribuito alla Dr.ssa RENDA una condotta colposa e	
	non dolosa.	
	3	

	2. La Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, con l'impugnata sentenza n.98/2024, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato la Dr.ssa RENDA, per colpa grave (la Procura regionale chiedeva la condanna per dolo), al pagamento di euro 229.849,34 (la Procura regionale chiedeva invece la condanna per euro 344.774,00) in favore dell'ASL 2 di Savona. Il Giudice di prime cure è giunto alla suddetta conclusione in base alle seguenti considerazioni. In primo luogo, nel caso in esame, stante l'espressa esclusione prevista dal relativo sesto comma per lo svolgimento delle attività libero-professionali consentito da disposizioni speciali, non sarebbe applicabile l'art.53 del d.lgs. n.165/2001, che vieta gli incarichi retribuiti non autorizzati dalla Amministrazione di appartenenza, ma l'art.72 della legge n. 448/1998 che vieta, in caso di opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria, a pena di risoluzione del rapporto di lavoro e di restituzione dei proventi ottenuti, di esercitare attività sanitaria retribuita. Quest'ultima norma andrebbe interpretata tuttavia, secondo il Giudice di prime cure, nel senso di comprendere, tra i proventi percepiti da restituire, anche i proventi dell'attività professionale non autorizzata, atteso che l'autore di un fatto illecito non può godere dei relativi risultati positivi. In secondo luogo, sempre secondo il Giudice di primo grado, la condotta della Dr.ssa RENDA non sarebbe dolosa ma solo gravemente colposa. Sarebbe, infatti, ravvisabile a suo carico solo una totale imprudenza consistita nella mancata verifica della conclusione del	
	4	

	procedimento da essa stessa avviato il 30 novembre 2015 con la	
	presentazione dell'opzione. Questa conclusione sarebbe confermata	
	dal provvedimento disciplinare adottato dall'ASL e dalla menzionata	
	sentenza penale n.813/2023 riferiti alla vicenda in esame, dalla	
	avvenuta pubblicizzazione dell'attività esterna svolta e dalla	
	incredulità manifestata dall'interessata alla notizia di essere in regime	
	di esclusiva.	
	Il Giudice di prime cure, infine, dopo aver respinto la richiesta	
	difensiva di limitare l'importo dovuto all'ASL alle sole somme nette, ha	
	ritenuto di ridurre l'importo della condanna richiesta dal Requirente	
	nella misura di un terzo (da euro 344.774,00 ad euro 229.849,34), in	
	virtù del comportamento della Dr.ssa RENDA che, riconoscendo i suoi	
	errori, ha comunicato di voler restituire le somme introitate a titolo di	
	esclusiva (euro 88.207,99).	
	3. La Dr.ssa RENDA ha chiesto, in via principale, la totale riforma	
	della sentenza n.98/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione	
	Liguria con assoluzione da ogni responsabilità e, in via subordinata,	
	l'ulteriore riduzione dell'importo del risarcimento, con vittoria di	
	onorari e spese riferiti ai due gradi di giudizio.	
	Nell'atto di appello ha specificato: di aver svolto attività in regime di	
	esclusiva fino all'anno 2012; di aver esercitato l'opzione per il regime	
	non esclusivo a partire dall'anno 2013; di aver continuato a svolgere	
	l'attività professionale in regime non esclusivo anche dopo la	
	presentazione, nel novembre 2015 (con decorrenza dall'anno 2016),	
	dell'opzione per il regime esclusivo, non avendo ricevuto dall'ASL	
	5	

	alcuna comunicazione in merito; infine, di aver scoperto di essere in	
	regime esclusivo in modo del tutto casuale, dopo aver chiesto notizie	
	sulla propria anzianità contributiva.	
	L'appellante, quindi, quale primo motivo del gravame, dopo aver	
	dichiarato di condividere la decisione del Giudice di primo grado di	
	ritenere non applicabile, nel caso in esame, l'art.53 del d.lgs.	
	n.165/2001, ha rilevato l'inapplicabilità alla fattispecie in esame	
	anche dell'art.72 della legge n.448/1998 in quanto l'intenzionalità	
	della condotta, che sarebbe a suo dire necessaria per l'applicazione di	
	questa disposizione, è stata esclusa in sede disciplinare e penale e	
	nella stessa sentenza di primo grado impugnata.	
	Quale secondo motivo di gravame, viene rimarcato dall'appellante che	
	l'art.72 citato, se applicabile, avrebbe comunque potuto determinare	
	la sola restituzione delle indennità aggiuntive legate all'esclusiva (euro	
	88.207,99) e non anche dei compensi percepiti per l'attività esterna	
	svolta (euro 344.774,00). Questa interpretazione sarebbe confermata	
	dalla limitazione, da una a cinque annualità, della misura dei proventi	
	da restituire, prevista dalla suddetta norma.	
	L'appellante ritiene, infine, quale terzo motivo di gravame, che la	
	mancata comunicazione della deliberazione n.1092/2015 dell'ASL di	
	presa d'atto dell'opzione per l'attività in regime di esclusiva, la piena	
	pubblicità e la regolare fatturazione dell'attività libero professionale	
	svolta, nonché la mancanza di rilievi da parte dell'ASL sulla omessa	
	fatturazione per l'ipotetica attività intramuraria consentita depongono	
	nel senso di escludere, non solo una sua condotta dolosa, ma anche	
	6	

una sua condotta gravemente colposa.

L'appellante, in conclusione, ritiene che non sarebbe ravvisabile, a suo carico, alcuna responsabilità amministrativa. Come detto, in via subordinata, ha chiesto l'ulteriore riduzione dell'importo del risarcimento, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

4. La Procura generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio.

L'attore pubblico, con riferimento ai primi due motivi di appello, sostiene che la Dr.ssa RENDA, come ogni dipendente pubblico, avendo svolto una attività esterna vietata, è tenuta a restituire gli importi illegittimamente incassati e, quindi, ai sensi dell'art.53 del d.lgs. n.165/2001, anche i compensi percepiti per l'attività professionale esterna espletata. La Procura generale, diversamente dal Giudice di prime cure, riferendosi al relativo sesto comma, ritiene dunque applicabile nel presente giudizio l'art.53 del d.lgs. n.165/2001 perché, per i medici che hanno optato, come la Dr.ssa RENDA, per l'attività esclusiva, non sussiste alcuna normativa speciale che autorizzi lo svolgimento di attività libero professionali esterne.

Con riferimento al terzo motivo di gravame, la Procura generale ritiene sussistente almeno l'elemento soggettivo della colpa grave, atteso che la Dr.ssa RENDA non poteva ignorare il passaggio al regime di esclusiva da lei stessa richiesto, considerato che, a seguito dell'opzione, a partire dall'anno 2016, ha cominciato a percepire l'indennità di esclusiva che ha determinato un aumento dello stipendio

	di considerevole importo. Questo esclude anche che possa avere valore	
	esimente, ai fini della responsabilità, l'eventuale mancata notifica della	
	deliberazione di presa d'atto dell'opzione da parte dell'ASL.	
	Per quanto riguarda la richiesta di esercizio del potere riduttivo in	
	misura maggiore di quanto già avvenuto nel giudizio di primo grado,	
	la Procura generale ha rilevato che, in assenza di rivalutazione	
	dell'elemento soggettivo e, quindi, di qualificazione della condotta della	
	D.ssa RENDA come dolosa e non semplicemente gravemente colposa,	
	occorre valutare l'operatività nel presente giudizio della legge n.1/2026	
	e la nuova configurazione del potere riduttivo.	
	5. Nell'odierna udienza, come da verbale in atti, le parti hanno	
	sostanzialmente ribadito le considerazioni e le conclusioni già	
	rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento. In particolare, l'Avv.	
	Bottero (in sostituzione dell'Avv. Roberto Romani) ha evidenziato che,	
	in assenza di appello da parte della Procura, devono considerarsi	
	passati in giudicato i due passaggi della sentenza impugnata riferiti	
	alla inapplicabilità del citato art.53 e alla natura non dolosa della	
	condotta della sua assistita. Rappresenta altresì che non può,	
	comunque, configurarsi alcun danno erariale perché l'art.53, comma	
	6, citato esclude il divieto di svolgimento di incarichi esterni non	
	autorizzati nei confronti dei dipendenti pubblici ai quali, come avviene	
	per i medici e, quindi, anche per la Dr.ssa RENDA, è consentito da	
	disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.	
	L'appellante ha affermato che il Giudice di primo grado ha sbagliato ad	
	applicare le sanzioni pecuniarie previste dall'art.53 nel momento in cui	
	8	

	ha ritenuto questa norma inapplicabile al caso in esame e, viceversa,	
	applicabile il menzionato art.72. L'Avv. Bottero ha concluso insistendo	
	per la riforma integrale della sentenza, con reiezione di ogni addebito;	
	ha inoltre, in via gradata, chiesto che, in applicazione dell'art.1- <i>octies</i>	
	della legge n.20/1994, come riformata dalla legge n.1/2026, venga	
	esercitato il potere riduttivo obbligatorio, essendo la norma applicabile	
	al caso di specie in quanto manca il dolo.	
	La Procura Generale ha replicato sostenendo l'applicabilità dell'art.53	
	anche ai medici; la sussistenza di una condotta gravemente colposa,	
	se non dolosa come affermato in casi analoghi e, infine, l'inapplicabilità	
	del potere riduttivo previsto dalla legge n.1/2026 essendo stato	
	conseguito un illecito arricchimento. A seguito di richiesta del	
	Magistrato relatore al rappresentante della Procura Generale in ordine	
	all'affermazione della controparte che ci sarebbe un giudicato in	
	relazione all'art.53, ha precisato che essendo il <i>petitum</i> il medesimo, il	
	cambiamento delle ragioni di diritto non integra una domanda nuova.	
	L'Avv. Bottero ha replicato che se la Procura avesse ritenuto errata la	
	ricostruzione della sentenza di primo grado avrebbe dovuto proporre	
	uno specifico motivo di appello.	
	La causa è successivamente passata in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va precisato che il presente giudizio verte sul	
	mancato versamento all'Amministrazione sanitaria di appartenenza	
	degli emolumenti percepiti dall'appellante per l'attività esterna svolta	
	dall'odierna appellante. Rimane, dunque, estranea al presente giudizio	
	9	

la distinta questione della restituzione, che secondo la Procura regionale sarebbe comunque in corso, alla stessa Amministrazione degli emolumenti percepiti per il regime di esclusiva.

Sempre preliminarmente, si ritiene utile precisare che la mancata impugnazione, da parte della Procura, della sentenza di primo grado, nella parte in cui non è stato ritenuto applicabile l'art.53 del d.lgs. n.165/2001, non vincola questo Giudice che, nel rispetto del *petitum* e della *causa petendi* e dei fatti già esposti, può fondare l'eventuale decisione di conferma della sentenza gravata su norme e/o ragioni diverse da quelle poste alla base della sentenza di primo grado. In altre parole, il Giudice d'appello può discostarsi dall'interpretazione seguita dal Giudice di primo grado nel qualificare la vicenda, senza che ciò risulti in contraddizione con il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art.101 c.g.c. e all'art.112 c.p.c. poiché, in tal modo, nel rispetto del *petitum* e della *causa petendi* e senza considerare fatti nuovi, emette la sentenza solo sulla base di una diversa ricostruzione della questione (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. II Appello, 28 settembre 2020, n.216).

2. Prima di trattare il merito della questione, il Collegio ritiene necessario individuare sinteticamente il quadro normativo riferibile al presente giudizio, con particolare riferimento alle norme richiamate dalle parti.

L'art.53 del d.lgs. 165/2001 prevede, quale regola generale, che “*i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di*

appartenenza” e che “in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti” (comma 7). Lo stesso art.53 aggiunge che “l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti” (comma 7-bis). Le disposizioni indicate non si applicano, eccezionalmente, solo per alcune categorie di dipendenti pubblici, tra le quali figurano i “dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali” (comma 6).

L'art.72, comma 7, della legge n.448/1998 dispone, invece, che “i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito ... ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità”.

Va altresì ricordato che, secondo l'art.4, comma 7, della legge n.412/1991, il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale “è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato”; che, ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n.662/1996, “l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale” e, inoltre, che secondo l'art.15-quater, comma 1, del d.lgs. n.502/1992 “i dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998 ... sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo”.

3. Considerato il quadro normativo sinteticamente illustrato, i primi due motivi di appello, riferiti alla disciplina applicabile al caso in esame, possono essere trattati congiuntamente per la loro omogeneità.

Diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado e dall'appellante, l'art.53 del d.lgs. n.165/2001 è applicabile anche nei confronti dei medici (*ex plurimis*, Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 9 ottobre 2017, n.23522; Corte conti, Sez. II Appello, 12 marzo 2019, n.77; *idem*, 6 novembre 2023, n.328; *idem*, 23 novembre 2023, n.360; *idem*, Sez. III Appello 12 giugno 2024, n.175; *idem*, Sez. I Appello, 24 novembre 2025, n.185).

L'art.1 del d.lgs. n.165/2001 dispone infatti che “le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di

lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ...

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni

dello Stato, ivi compresi ... le amministrazioni, le aziende e **gli enti del**

Servizio sanitario nazionale (grassetto aggiunto)". Al suddetto d.lgs.

n.165/2001 fa indiretto riferimento anche l'art.15 del d.lgs.

n.502/1992, riguardante la disciplina della dirigenza medica, nella

parte in cui rinvia all'allora vigente d.lgs. n.29/1993 “e successive

modificazioni". Conseguentemente, *"il medico che abbia esercitato*

attività extraistituzionale non autorizzata, è obbligato a versare

all'amministrazione i relativi compensi" (Corte conti, Sez. II Appello, 6

novembre 2023, n.328) perché, per un dirigente medico in regime di

esclusiva, “l’assenza di una espressa autorizzazione a svolgere l’attività

extramoenia ... integra, per pacifica giurisprudenza ... gli estremi di un

illecito amministrativo-contabile” (Corte conti, Sez. I Appello, 20

novembre 2020, n.320).

Questa conclusione vale anche per i dirigenti medici perché essi non

rientrano tra i prima menzionati “*dipendenti pubblici ai quali è*

consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-

professionali" (art.53, comma 6, d.lgs. n.165/2001). Rientrano, infatti,

in quest'ultima ristretta categoria solo i dipendenti pubblici per i quali

una specifica norma consenta l'esercizio di attività libero professionali,

in assenza di qualsiasi autorizzazione o atto di assenso da parte della

Amministrazione di appartenenza (Corte conti, Sez. I Appello, 4

settembre 2025, n.135). I dirigenti sanitari, invece, quantomeno quelli

rientranti, come la D.ssa RENDA, nell'ipotesi prevista dall'art.15-

quater, comma 1, del d.lgs. n.502/1992 (*“dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998*), avendo un originario rapporto di lavoro esclusivo, possono svolgere attività libero professionale, senza alcun automatismo, solo previa espressa opzione accolta dall’Amministrazione sanitaria di appartenenza.

L’applicazione ai dirigenti medici dell’art.53 del d.lgs. n.165/2001 non esclude, comunque, l’eventuale applicazione nei confronti degli stessi anche dell’art.72 della legge n.448/1998. Si tratta, infatti, di norme aventi un contenuto non coincidente e che prevedono sanzioni diverse. Lo stesso art.53, peraltro, in caso di inosservanza del divieto di svolgimento di incarichi retribuiti non autorizzati, fa *“salve le più gravi sanzioni”*.

4. Va respinto anche l’ultimo motivo di gravame, atteso che la condotta dell’appellante, per le ragioni di seguito esposte, è quantomeno qualificabile in termini di colpa grave.

Anche se non risulta dimostrata la comunicazione all’interessata della deliberazione n.1092/2015 dell’ASL di presa d’atto dell’opzione per il regime esclusivo, occorre evidenziare che la Dr.ssa RENDA si è del tutto disinteressata dell’esito della procedura amministrativa di ripristino del regime di esclusiva da essa stessa avviata nel novembre 2015 con l’opzione e ha continuato a svolgere l’attività esterna, non più consentita, cominciando a percepire i considerevoli compensi aggiuntivi derivanti dal passaggio al regime esclusivo e continuando a

	appartenenza non è, infatti, destinataria della suddetta fatturazione o,	
	comunque, di dichiarazioni fiscali dalle quali risultino eventuali	
	emolumenti percepiti a fronte di attività non autorizzate. Parimenti,	
	nessuna rilevanza esimente può essere attribuita alla mancanza di	
	rilevi da parte dell'ASL sulla mancata fatturazione per l'attività	
	intramuraria consentita, atteso che la mancata fatturazione poteva	
	semplicemente derivare dal mancato svolgimento di essa.	
	5. Nel presente giudizio, infine, non può trovare applicazione la	
	recente legge n.1/2026, nella parte riferita all'esercizio del potere	
	riduttivo, essendo palesemente ravvisabile un illecito arricchimento	
	dell'appellante.	
	L'art.1, comma 1- <i>octies</i> , della legge n.20/1994, come modificato dalla	
	legge n.1/2026, nel porre un limite massimo al risarcimento del danno	
	erariale pari al 30% del pregiudizio accertato o, se inferiore, al doppio	
	della retribuzione lorda annua percepita, esclude espressamente	
	dall'esercizio del suddetto potere riduttivo, oltre al dolo, anche i casi di	
	illecito arricchimento.	
	L'importo della condanna, già generosamente decurtato dal Giudice	
	di primo grado, non può, pertanto, essere oggetto di una ulteriore	
	riduzione.	
	6. In definitiva, l'appello va respinto risultando violato, come	
	sostenuto dall'attore pubblico, l'art.53 del d.lgs. n.165/2001. La	
	sentenza di condanna impugnata va quindi confermata con diversa	
	motivazione (<i>ex multis</i> , Corte conti, Sez. II Appello, 14 giugno 2023,	
	n.164; <i>idem</i> , 13 ottobre 2023, n.281; <i>idem</i> , 22 gennaio 2025, n.18).	
	16	

[illegible]